

Allegato 'A'

Modifiche ed integrazioni alla revisione 12 del Documento attuativo regionale del PSR 2007/13

Di seguito si riporta il nuovo testo dei seguenti paragrafi, o parti di paragrafo, modificati od integrati a fini di maggiore chiarezza espositiva o semplicità di applicazione:

paragrafo 1.1.6

è inserita la seguente tabella

omissis

schema 4

Misure	Approvazione progetti	Selezione fornitori	Gestione lavori	Accertamento finale	Liquidazione	Pagamenti	Controlli in loco ed ex post	Monitoraggio
(122) Migliore valorizzazione economica delle foreste; (125b) Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l'adeguamento dell'agricoltura e della selvicoltura iniziative parte di iniziativa regionale (221) Imboschimento di terreni agricoli; (223) Imboschimento di superfici non agricole;	Ente competente (Ufficio dell'Ente diverso da quello responsabile dell'esecuzione lavori)	Ente competente (Ufficio dell'Ente responsabile dell'esecuzione lavori)	Ente competente (Ufficio dell'Ente responsabile dell'esecuzione lavori)	Ente competente (Ufficio dell'Ente diverso da quello responsabile dell'esecuzione lavori)	Ente competente (Ufficio dell'Ente diverso da quello responsabile dell'esecuzione lavori)	ARTEA OPR	ARTEA OPR	Autorità di gestione/ARTEA

Al paragrafo 1.1.11 Elenco delle strutture responsabili o referenti delle singole misure, sottomisure o azioni del PSR 2007/13
è inserita la seguente tabella

Asse 1 Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale				
Misure intese a sviluppare il potenziale umano				
n.	misura	Sottomisure	azioni	Settori di competenza
111	formazione professionale degli addetti al settore agricolo e forestale		Informazione e aggiornamento su argomenti di natura tecnica, economica, ambientale, sulle nuove tecnologie e sulla gestione sostenibile delle risorse naturali	Produzioni agricole vegetali e Programmazione forestale
			Informazione, aggiornamento e qualificazione su argomenti di natura tecnica, economica, ambientale con l'obiettivo di migliorare ed accrescere la conoscenza degli operatori del settore	Produzioni agricole vegetali e Programmazione forestale
			Informazione, aggiornamento, qualificazione e addestramento rivolte alla realizzazione di interventi forestali di natura pubblica per la tutela dell'ambiente	Produzioni agricole vegetali e Programmazione forestale
112	insediamento giovani agricoltori			Valorizzazione dell'imprenditoria agricola
113	prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli			Valorizzazione dell'imprenditoria agricola
114	ricorso ai servizi di consulenza degli imprenditori agricoli e forestali		a) Condizionalità e sicurezza sui luoghi di lavoro	Produzioni agricole vegetali
			b) Miglioramento globale del rendimento aziendale	
Misure intese a ristrutturare e sviluppare il capitale fisico e a promuovere l'innovazione				
n.	misura	Sottomisure	azioni	Settori di competenza
121	ammodernamento delle aziende			Sviluppo dell'impresa agricola e agroalimentare
122	migliore valorizzazione economica delle foreste			Programmazione forestale
123	Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali	a) Aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli.		Sviluppo dell'impresa agricola e agroalimentare
		b) Aumento del valore aggiunto dei prodotti forestali		Programmazione forestale
124	Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare, e in quello forestale			Produzioni agricole zootecniche
125	a) Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura			Valorizzazione dell'imprenditoria agricola
125	b) Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura			Politiche agroambientali, attività faunistico-venatoria e Pesca dilettantistica
132	sostegno per partecipazione ai sistemi di qualità alimentare			Sviluppo dell'impresa agricola e agroalimentare

133	ostegno alle associazioni di produttori per attività di informazioni e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare		Sviluppo dell'impresa agricola e agroalimentare
-----	--	--	---

omissis

omissis

Assistenza tecnica al PSR				
n.	Misura	sottomisure	azioni	Settori di competenza
511	Assistenza tecnica			Programmazione comunitaria dello sviluppo rurale Contabilità (per quanto riguarda la verifica della spesa e le disposizioni di liquidazione all'ARTEA OPR)

I paragrafi seguenti sono così sostituiti od integrati/modificati:

2.8 Disimpegno automatico

Ai sensi dell'art. 29 del Reg. CE n. 1290/05¹, gli importi non spesi entro il secondo anno successivo all'impegno degli stessi sono soggetti al disimpegno automatico da parte della CE (cd regola n+2); nel caso che ciò avvenga per la Regione Toscana, a seguito del mancato raggiungimento da parte di uno o più Enti o GAL degli obiettivi di spesa loro assegnati in tabella 9, 9.1, 9.2 e 14 (corrispondenti a quelli cui soggiace la Regione Toscana), le loro assegnazioni sono decurtate per un importo pari allo scostamento fra gli importi ad essi assegnati per ciascuna annualità e quanto effettivamente da loro messo in liquidazione entro il secondo anno successivo all'annualità stessa².

3. PROCEDURE E TEMPI PER LA SELEZIONE DEI BENEFICIARI

Al fine della richiesta del sostegno sul PSR 2007/13, gli interessati devono presentare una domanda di aiuto, redatta sulla modulistica reperibile sul sistema informatico ARTEA, nell'ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) prevista ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 45/07.

Nell'ambito della DUA è presente il fascicolo elettronico contenente la documentazione e i dati relativi al richiedente; la domanda fa riferimento a quanto presente sul fascicolo elettronico.

Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico comporta la sospensione dell'ammissibilità a contributo, fino alla sua regolarizzazione.

Le domande sono semplificate e contengono esclusivamente gli elementi necessari a valutarne l'ammissibilità ed il livello di priorità; tutti gli altri elementi sono successivamente richiesti ai soli titolari di domande che risultano finanziabili in base alle risorse disponibili sulle singole misure nella programmazione finanziaria dell'Ente/GAL cui è rivolta la domanda.

Le domande sono così definite (ai sensi del Reg. CE n. 1975/06):

- Domanda di aiuto: "la domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di sostegno".
- Domanda di pagamento: "la domanda che un beneficiario presenta alle autorità nazionali per ottenere il pagamento".

Tutte le domande devono essere inviate agli uffici competenti esclusivamente mediante il sistema informatico messo a punto da ARTEA (sistema ARTEA).

La domanda di aiuto è ricevibile solo se l'Ente competente/GAL ha previsto l'attivazione della misura cui la domanda si riferisce, inserendo nella propria programmazione una dotazione finanziaria specifica nell'annualità di riferimento della domanda stessa (es. per le domande presentate entro il 31/12/2010 l'annualità di riferimento è il 2011, e così via, salvo quanto diversamente disposto nel presente documento).

Per ogni UTE posseduta, il richiedente può presentare, per ogni annualità del PSR, una sola domanda di aiuto in relazione ad una determinata misura; per la misura 311 per ogni annualità è possibile presentare una domanda per ciascuna delle due azioni che compongono la misura.

Le domande di aiuto relative alle misure che prevedono sostegno ad investimenti (escluso la misura 132) riconosciute ammissibili, ma non finanziate per carenza di fondi, sono reinserite automaticamente nelle due graduatorie successive, salvo proroghe.

Ai fini dell'inserimento e della valutazione di una domanda già presentata in una graduatoria successiva il richiedente può rettificare la propria domanda per:

- correggere le dichiarazioni relative alle priorità precedentemente inserite;
- aggiornare le dichiarazioni relative a priorità aggiuntive inserite nei PLSR o modificate nel bando relativo alle annualità successive;

può, tramite il sistema informatico di ARTEA, presentare un aggiornamento dei propri requisiti di priorità purché questi siano posseduti alla data di presentazione della domanda iniziale.

Nel caso di reinserimento automatico le domande sono valutate (assegnazione del punteggio) e istruite in base al bando vigente al momento in cui è stato eseguito il reinserimento.

Non sono invece modificabili gli investimenti previsti nella domanda iniziale, salvo varianti ammissibili o adattamenti tecnici. Nel caso in cui il richiedente, al momento della richiesta di completamento della domanda ammessa a contributo, non confermi le stesse tipologie di investimento indicate nella domanda iniziale, salvo varianti ammissibili o adattamenti tecnici, la domanda viene dichiarata decaduta. Nel caso che

¹ Reg. CE n. 1290/05 "relativo al finanziamento della politica agricola comune"

² A titolo di esempio gli importi assegnati per il 2007 devono essere liquidati entro il 31/12/09

la domanda reinserita in graduatoria sia ammessa a contributo, i lavori/acquisti/investimenti sono ammissibili dalla data della domanda iniziale.

Non è ammesso il subentro nella titolarità delle domande di aiuto e degli atti di assegnazione. Per l'atto di assegnazione sono fatti i casi di successione per morte del titolare dell'impresa, nei quali casi il subentro degli eredi è possibile.

3.2.1. Condizioni di accesso relative ai beneficiari

Per poter essere ammessi al sostegno i richiedenti devono soddisfare le seguenti condizioni:

1) Per tutte le misure dell'asse 1, asse 2 (limitatamente alle misure 214 b.2, 216, 221, 223, 226, 227) e per tutte le misure dell'asse 3, essere affidabili in base all'esito di eventuali altre operazioni cofinanziate dal PSR a partire dal 1/1/2000 fino al momento dell'assegnazione dei fondi al richiedente.

L'affidabilità del richiedente è valutata come segue:

- a) Inaffidabilità totale, quando il richiedente, per una singola domanda:
 - 1) è stato soggetto a recupero dei fondi ricevuti ai sensi del PSR 2000/06 e 2007/13 e non ha restituito le somme dovute, in tale caso viene escluso dal sostegno del FEASR fino a completa restituzione/compensazione delle somme dovute e l'eventuale domanda da esso presentata non è ricevibile. Qualora la fattispecie di cui sopra intervenga successivamente all'atto di assegnazione, i pagamenti sono sospesi fino alla restituzione/compensazione delle somme dovute.
- b) Inaffidabilità parziale grave, quando il richiedente, per una singola domanda, prima dell'atto di assegnazione:
 - 1) è stato soggetto a recupero dei fondi ricevuti ai sensi del PSR 2000/06 o 2007/13, per importi superiori a 5.000 € e ha restituito/compensato le somme dovute prima della ricezione della domanda di aiuto;
 - 2) ha commesso inadempienza ai sensi dell'art. 18 del reg. CE 1975/06 che deriva da un'irregolarità non commessa deliberatamente ed è stato soggetto a riduzione od esclusione per importi superiori a 5.000 €;
 - 3) è stato soggetto a riduzione od esclusione ai sensi dell'art. 31 dello stesso regolamento per importi superiori a 5.000 €.

In tali casi viene applicata una riduzione di 5 PUNTI del punteggio attribuito nella graduatoria di riferimento della domanda ed in quella dei due anni successivi.

- c) Inaffidabilità parziale media, quando il richiedente, per una singola domanda, prima dell'atto di assegnazione:
 - 1) è stato soggetto a revoca dei fondi concessi ai sensi dei PSR 2000/06 o 2007/13, senza recupero di somme, per importi superiori a 5.000,00 €;
 - 2) ha commesso inadempienza ai sensi dell'art. 18 del reg. CE 1975/06 che deriva da un'irregolarità commessa non deliberatamente ed è stato soggetto a riduzione od esclusione per importi uguali o inferiori a 5.000 €;
 - 3) è stato soggetto a riduzione od esclusione ai sensi dell'art. 31 dello stesso regolamento per importi uguali o inferiori a 5.000 €;
 - 4) è stato soggetto a recupero dei fondi ricevuti ai sensi del PSR 2000/06 o 2007/13, per importi uguali o inferiori a 5.000 € e ha restituito/compensato le somme dovute prima della ricezione della domanda di aiuto;
 - 5) è stato soggetto a revoca dei fondi concessi, con recupero di somme già percepite a seguito di una sua comunicazione di rinuncia.

In tali casi viene applicata una riduzione di 2 PUNTI del punteggio attribuito nella graduatoria di riferimento della domanda ed in quella dei due anni successivi.

- d) Inaffidabilità parziale lieve, quando il richiedente, per una singola domanda, prima dell'atto di assegnazione è stato soggetto a revoca dei fondi concessi, senza recupero di somme.

In tali casi viene applicata una riduzione di 1 punto del punteggio attribuito nella graduatoria di riferimento della domanda ed in quella dei due anni successivi.

Sono esclusi i casi di revoca, recupero, riduzione ed esclusione dovuti a cause di forza maggiore
Nel caso in cui l'impresa ricada in più situazioni, si considera la più penalizzante ai fini dell'attribuzione del punteggio. La verifica dell'affidabilità è svolta mediante le registrazioni presenti nell'anagrafe ARTEA, che devono essere effettuate dagli uffici competenti, dei procedimenti relativi alle singole misure dei PSR 2000/06 e 2007/13, con riferimento al periodo decorrente dal 1.1.2000.

- 2) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05 (escluso mis. 132);
- 3) non avere riportato nei precedenti cinque anni condanne passate in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale o per delitti finanziari;³
- 4) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente;
- 5) nel caso di privati, non aver ottenuto altre agevolazioni pubbliche per le opere o acquisti oggetto della domanda, eccetto i casi espressamente previsti nei bandi, il richiedente non deve perciò essere beneficiario di un altro atto di concessione del contributo, ancorché non liquidato.
- 6) nel caso di soggetti di diritto pubblico, non aver ottenuto altri finanziamenti, comunitari, nazionali o regionali, per l'esecuzione degli stessi interventi o acquisti per la quota parte per la quale si richiede il contributo, eccetto i casi espressamente previsti nei bandi; il richiedente non deve perciò essere beneficiario di un altro atto di concessione del contributo, ancorché non liquidato;

Limitatamente ai suddetti punti 5) e 6), il richiedente che, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, ottenga la concessione di un altro contributo pubblico sullo stesso intervento, deve comunicare prima dell'emissione dell'atto di assegnazione di aver rinunciato all'altro contributo concesso oppure di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo contenute nella domanda di aiuto.

3.2.2. Cantierabilità degli investimenti

Nel caso di interventi eseguiti da soggetti privati, gli investimenti devono essere cantierabili alla data di ricezione della domanda di aiuto. Il richiedente, pena la non ammissibilità, deve dichiarare che al momento della ricezione della domanda di aiuto sono stati acquisiti tutti gli eventuali titoli abilitativi, autorizzazioni, nulla osta, preventivi e/o quant'altro previsto da specifiche norme vigenti, validi per l'effettivo inizio dei lavori. Nel caso di interventi che non necessitano di alcun titolo abilitativo, il richiedente deve comunque dichiarare tale condizione di cantierabilità.

Nel caso di interventi eseguiti da soggetti pubblici, gli investimenti devono essere cantierabili entro il termine ultimo per l'emissione dell'atto di assegnazione o della firma della convenzione con il GAL. Entro tale data, stabilita dal soggetto competente per l'istruttoria, il richiedente deve pertanto essere in condizione di dare avvio alle procedure di selezione dei fornitori di lavori, beni e servizi necessari all'esecuzione degli investimenti previsti.

In particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la cantierabilità si ritiene acquisita quando il richiedente è in possesso o presenta uno o più dei seguenti elementi:

- 1) per quanto riguarda opere ed interventi strutturali (lavori edili, impianti elettrici, termo-sanitari, tecnologici, ecc.):

§ permesso di costruire, ai sensi della L.R. n. 1/2005 art. 78, o in base alla normativa previgente (L.R. n. 64/1995) se ancora in corso di validità, completo di ogni parere, nulla osta o atto d'assenso

³ l'esclusione opera se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, del socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio

- comunque denominato ove previsti, valido per l'effettivo inizio dei lavori;
- § denuncia di inizio di attività (DIA) ai sensi della L.R. n. 1/2005 art. 79, valida per l'effettivo inizio dei lavori:
- completa di ogni parere, nulla osta o atto d'assenso comunque denominato ove previsti;
 - presentata al Comune competente almeno 20 giorni prima della data di ricezione della domanda di aiuto;
- 2) per progetti che non prevedono interventi edili e strutturali ovvero prevedono solo modesti lavori edili e di impiantistica, è sufficiente che nella relazione tecnica allegata alla domanda si dichiari che le opere previste non necessitano di alcun titolo abilitativo;
- 3) per progetti che prevedono investimenti in macchinari, impianti e attrezzature, l'impresa richiedente deve presentare:
- § specifici preventivi rilasciati al richiedente e controfirmati dal fornitore con l'indicazione del prezzo offerto (al netto di IVA e sconti), della data di consegna e dei termini di pagamento, nel rispetto di quanto indicato nelle disposizioni di cui al successivo paragrafo 3.3.3.2.1. "Investimenti materiali realizzati da privati";
- § nei casi in cui gli immobili in cui sono collocati i macchinari, impianti ed attrezzature non siano di proprietà del richiedente, questi deve dichiarare di averne piena disponibilità per tutta la durata del vincolo, con controfirma del proprietario/comproprietario degli immobili;
- 4) per progetti che prevedono investimenti immateriali, il richiedente deve presentare specifici preventivi controfirmati dal fornitore con le indicazioni delle modalità di realizzazione e dei costi previsti e con le informazioni puntuali sul fornitore stesso, secondo quanto indicato al successivo paragrafo 3.3.3.2.2. "Investimenti immateriali realizzati da privati";
- 5) nel caso di acquisto di terreni e di beni immobili: attestazioni relative alla congruità del valore dei beni stessi rilasciate secondo quanto stabilito nelle disposizioni di cui ai successivi paragrafi 3.3.3.2.4. "Acquisto di terreni " 3.3.3.2.5. "Acquisto di beni immobili";
- 6) autorizzazione al taglio dei boschi o ai fini del vincolo idrogeologico di cui alla L.R. n. 39/00;
- 7) dichiarazione per il taglio dei boschi o ai fini del vincolo idrogeologico di cui alla L.R. n. 39/00, presentata all'Ente competente in materia almeno 20 giorni prima della data di ricezione della domanda di aiuto;
- 8) nel caso di interventi selvicolturali attuati in totale ottemperanza a quanto previsto da un Piano di gestione o Piano dei tagli approvati e in corso di validità ai sensi dell'art. 48 della L.R. n. 39/00, la cantierabilità si ritiene acquisita con l'approvazione del Piano di gestione o Piano dei tagli, ferma restando la necessità di ottemperare anche successivamente a quanto previsto dal comma 8 dell'art. 47 della legge stessa;
- 9) quando previsto, permesso rilasciato dal competente organismo di gestione, qualora gli interventi debbano essere realizzati in aree protette o soggette a normative particolari;
- 10) per progetti che prevedono la realizzazione di impianti per la produzione di energia derivante da fonti rinnovabili il richiedente deve:
- § dichiarare di aver presentato domanda di rilascio di autorizzazione al competente Comune entro il termine di ricezione della domanda di aiuto
- § presentare la stessa autorizzazione entro il termine ultimo per l'emissione degli atti di assegnazione.
-

3.2.3. Inizio lavori

L'inizio dei lavori/acquisti/investimenti gli investimenti è così dimostrato:

- a) nel caso di interventi strutturali (lavori edili e di impiantistica elettrica, idraulica, termo-sanitaria, ecc.) per i quali necessita il possesso di uno dei titoli abilitativi di cui al presente paragrafo, l'impresa richiedente deve presentare copia della "comunicazione di inizio lavori" inviata al Comune competente così come disposto dalla L.R. n. 1/2005 art. 82 comma 8 e 9. La data del timbro postale di invio della comunicazione, ovvero del protocollo di arrivo al Comune nel caso di consegna a mano, deve risultare successiva alla data di ricezione della domanda di aiuto;
- b) nel caso di investimenti che comprendono solo modesti lavori edili e di impiantistica, e che quindi non necessitano di titolo abilitativo, l'impresa richiedente deve produrre una dichiarazione a firma di un

tecnico abilitato nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori che deve risultare successiva alla data di ricezione della domanda di aiuto;

- c) per progetti che prevedono investimenti in macchinari e attrezzature l'impresa richiedente deve dimostrare che i documenti amministrativi relativi agli acquisti effettuati (contratti di acquisto, fatture dei beni acquistati) sono stati emessi in date successive alla data di ricezione della domanda di aiuto;
 - d) nel caso di investimenti collegati all'esecuzione di interventi selvicolturali di cui alla L.R. 39/00 e s.m.i. e di esclusiva competenza di Province, Comunità Montane, Unione dei Comuni, Enti Parco Regionali (per i quali non è prevista una comunicazione ufficiale di inizio lavori), il richiedente deve produrre una dichiarazione a firma di un tecnico abilitato nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori che deve risultare successiva alla data di ricezione della domanda di aiuto.
-

3.3. Misure che prevedono sostegno agli investimenti

[omissis]

Si definiscono qui di seguito le limitazioni ed esclusioni, i criteri di selezione delle operazioni finanziate, le spese ammissibili, i minimali e massimali di contributo e la tempistica delle misure attivate.

Si specifica che gli ex bieticoltori¹³ possono presentare domanda di aiuto in relazione alle misure del PSR sopra elencate (ad esclusione delle misure ricedenti nell'asse 2) poiché, con il decreto Dirigenziale n. 178 del 22 gennaio 2010 è stato preso atto della completa assegnazione delle risorse a loro destinate ai sensi del Piano di azione regionale ex Reg. CE n. 320/06.

[omissis]

3.3.1. Limitazioni ed esclusioni

Misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole

[omissis]

Interventi aventi come finalità specifica l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili

Per gli investimenti aventi ad oggetto la realizzazione di impianti tecnologici destinati all'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili si precisa che per "uso prevalentemente aziendale" si intende un utilizzo dimensionato sulle necessità energetiche aziendali, fatta salva una tolleranza tecnica del 20%. I progetti che prevedono la fornitura di energia termica dovranno essere dimensionati in base al D.Lgs. n. 192/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli investimenti relativi alla produzione di energia mediante pannelli fotovoltaici che fruiscono dei sostegni previsti dal regime di aiuti nazionale cd. "scambio sul posto" sono ammissibili solo se localizzati nelle zone classificate "A" "Centri urbani" ai sensi del PSR 2007/13.

Progetti finalizzati alla gestione della risorsa idrica ed interventi finalizzati al risparmio

Il sostegno è concesso agli interventi irrigui che non contribuiscono all'aumento della superficie irrigua aziendale relativamente alla media dei 2 anni precedenti la domanda.

Il finanziamento è concesso alle aziende che dimostrano – con riferimento alla media della SAU dell'ordinamento colturale dei due anni precedenti alla ricezione della domanda – di essere "irrigue" in base alla classificazione catastale risultante nel sistema informativo ARTEA e/o all'analisi delle visure catastali degli ultimi 2 anni e/o alla documentazione attestante le coltivazioni utilizzate nell'ambito dell'OCM di settore.

La dimensione degli invasi di accumulo per la raccolta di acque meteoriche deve essere compresa tra 500 e 200.000 m³.

Il sostegno è concesso per UTE di dimensione minima di 2 ha di SAU, ridotta a 1 ha di SAU per UTE ad esclusivo indirizzo florovivaistico.

Realizzazione di impianti per la distribuzione irrigua dei reflui

Per investimenti finalizzati alla valorizzazione delle acque reflue depurate, gli interventi devono essere localizzati nelle aree dove sono presenti acquedotti consortili per la distribuzione irrigua dei reflui.

Valutazione del rendimento globale

[omissis]

Il requisito di miglioramento del rendimento globale dell'azienda deve essere verificato e soddisfatto anche in sede di accertamento finale, tenendo conto del criterio adottato in sede di domanda di aiuto o, in alternativa, in funzione di un altro parametro fra quelli elencati sopra

[omissis]

Misura 123 – Accrescimento del valore dei prodotti agricoli e forestali, sottomisura a) aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli

[omissis]

La riserva finanziaria per il settore lattiero-caseario, così come prevista in tabella 6 del precedente paragrafo 2, è destinata esclusivamente alle domande relative al comparto lavorazione del latte bovino, nell'ordine in cui sono presenti nella graduatoria.

Qualora tale riserva venga esaurita, le domande ancora giacenti e non finanziate riferibili al comparto lavorazione del latte bovino concorreranno all'assegnazione della restante quota delle risorse finanziarie, rispettando l'ordine della graduatoria, indipendentemente dal comparto di appartenenza delle domande.

Se le risorse della riserva sono sufficienti soltanto al finanziamento parziale di una domanda del comparto latte bovino, il finanziamento della parte residua avverrà con le risorse ordinarie, qualora l'ordine della graduatoria, indipendentemente dal comparto, lo consenta.

Nel caso in cui la riserva risulti superiore a quanto assegnato alle domande nel comparto del latte bovino, le risorse finanziarie in eccesso non potranno essere trasferite ad altri comparti.

Ai fini della quantificazione delle economie da utilizzare nell'annualità successiva, a conclusione delle istruttorie degli Enti relative a ciascuna annualità, la Regione ridetermina la graduatoria regionale definitiva composta da:

- le domande, istruite dalle Province competenti, ammesse a contributo in base alle risorse disponibili;
- le domande ammissibili ma non finanziabili in base alle risorse disponibili.

La graduatoria di cui sopra è oggetto di una presa d'atto da parte dell'Ufficio regionale competente.

[omissis]

[omissis]

II - Territorio

<p>a) i terreni forestali o infrastrutture interessate dagli investimenti ricadono prevalentemente (superficie > del 50%) in una delle seguenti aree:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zone Vulnerabili ai Nitrati; - Zone appartenenti alla Rete Natura 2000 (Zone Protezione Speciale, Siti di Importanza Comunitaria, Siti di Importanza Regionale); - Zone individuate ai sensi della Dir. CE 2000/60/CE "Direttiva acque"; - Aree protette classificate ai sensi della normativa vigente 	<p>Punti 1</p>
--	----------------

Per la determinazione della prevalenza (superficie > del 50%) ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui alla precedente lettera a) concorrono una o più zone individuate all'interno della priorità, purchè le superfici siano conteggiate una sola volta.

<p>b) i terreni forestali o le infrastrutture interessate dagli investimenti ricadono prevalentemente (superficie >50%) in zona C2 o D ai sensi del PSR 2007/13 o in zone montane ai sensi della Dir. 75/268/CEE)</p>	<p>Punti 4</p>
--	----------------

Per la determinazione della prevalenza (superficie > del 50%) ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui alla precedente lettera a) concorrono una o più zone individuate all'interno della priorità, purchè le superfici siano conteggiate una sola volta.

<p>c) investimenti eseguiti su terreni forestali prevalentemente (superficie > 50%) certificati ai sensi del protocollo PEFC o FSC</p>	<p>Punti 1</p>
---	----------------

<p>d) investimenti eseguiti su terreni forestali o infrastrutture che ricadono prevalentemente (superficie > del 50%) nel territorio di comuni con indice di boscosità superiore al 47%.</p>	<p>Punti 1</p>
---	----------------

Nel caso di interventi non riferibili a una specifica superficie (punti 4.b, 4.c, 4d della scheda di misura del PSR) più del 50% del terreno forestale ricadente in ambito regionale in possesso del soggetto che ha presentato domanda di aiuto deve essere compreso nelle zone indicate.

[omissis]

[omissis]

II - Territorio

<p>a) i terreni forestali o infrastrutture interessate dagli investimenti ricadono prevalentemente (superficie > del 50%) in una delle seguenti aree:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zone Vulnerabili ai Nitrati; - Zone appartenenti alla Rete Natura 2000 (Zone Protezione Speciale, Siti di Importanza Comunitaria, Siti di Importanza Regionale); - Zone individuate ai sensi della Dir. CE 2000/60/CE "Direttiva acque"; - Aree protette classificate ai sensi della normativa vigente 	<p>Punti 1</p>
--	----------------

Per la determinazione della prevalenza (superficie > del 50%) ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui alla precedente lettera a) concorrono una o più zone individuate all'interno della priorità, purchè le superfici siano conteggiate una sola volta.

<p>b) i terreni forestali o le infrastrutture interessate dagli investimenti ricadono prevalentemente (superficie >50%) in zona C2 o D ai sensi del PSR 2007/13 o in zone montane ai sensi della Dir. 75/268/CEE)</p>	<p>Punti 4</p>
--	----------------

Per la determinazione della prevalenza (superficie > del 50%) ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui alla precedente lettera b) concorrono una o più zone individuate all'interno della priorità, purchè le superfici siano conteggiate una sola volta.

<p>a) investimenti eseguiti su terreni forestali prevalentemente (superficie > 50%) certificati ai sensi del protocollo PEFC o FSC</p>	<p>Punti 3</p>
---	----------------

<p>b) investimenti eseguiti su terreni forestali o infrastrutture che ricadono prevalentemente (superficie > del 50%) nel territorio di comuni con indice di boscosità superiore al 47%.</p>	<p>Punti 3</p>
---	----------------

Nel caso di interventi non riferibili a una specifica superficie (punti 4.b e 4.c della scheda di misura del PSR) più del 50% del terreno forestale ricadente in ambito regionale in possesso del soggetto che ha presentato domanda di aiuto deve essere compreso nelle zone indicate.

[omissis]

MISURA 123 sottomisura a) - Aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli

[omissis]

a) Incidenza percentuale, sul totale degli investimenti ammissibili, della somma delle seguenti tipologie di investimenti:	
<ul style="list-style-type: none"> - intesi a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro al di là delle pertinenti norme in vigore (paragrafo 6.1.1 della scheda di misura 5.3.1.2.3 del PSR); - finalizzati al miglioramento ambientale (v. paragrafo 6.1.1 della scheda di misura 5.3.1.2.3 del PSR); 	a.1) > 10% e < 30% punti 3

MISURA 123 sottomisura b) - Aumento del valore aggiunto dei prodotti forestali

[omissis]

II - Territorio

a) investimenti eseguiti prevalentemente (superficie > del 50%) in una delle seguenti aree o, nel caso di interventi non localizzabili, da imprese che hanno il centro aziendale localizzato in una delle seguenti aree: <ul style="list-style-type: none"> - Zone Vulnerabili ai Nitrati; - Zone appartenenti alla Rete Natura 2000 (Zone Protezione Speciale, Siti di Importanza Comunitaria, Siti di Importanza Regionale); - Zone individuate ai sensi della Dir. CE 2000/60/CE "Direttiva acque"; - Aree protette classificate ai sensi della normativa vigente 	Punti 1
--	---------

Per la determinazione della prevalenza (superficie > del 50%) ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui alla precedente lettera a) concorrono una o più zone individuate all'interno della priorità, purchè le superfici siano conteggiate una sola volta.

b) investimenti eseguiti prevalentemente (superficie > del 50%) in zona C2 o D ai sensi del PSR 2007/13 o in zone montane ai sensi della Dir. 75/268/CEE o, nel caso di interventi non localizzabili, da imprese che hanno il centro aziendale localizzato in dette zone	Punti 2
--	---------

Per la determinazione della prevalenza (superficie > del 50%) ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui alla precedente lettera b) concorrono una o più zone individuate all'interno della priorità, purchè le superfici siano conteggiate una sola volta.

c) Imprese che certificano la loro attività in campo forestale ai sensi del protocollo PEFC o FSC	Punti 1
d) investimenti eseguiti su terreni forestali o infrastrutture che ricadono prevalentemente (superficie > del 50%) nel territorio di comuni con	Punti 1

indice di boscosità superiore al 47% o, nel caso di interventi non localizzabili, da imprese che hanno il centro aziendale localizzato in detti territori	
---	--

I punteggi di cui sopra sono tra loro cumulabili.

I requisiti di cui alle lettere precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema ARTEA, alla data di ricezione (da parte dell'Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo.

[omissis]

MISURA 221 - Imboschimento dei terreni agricoli (sostegno a privati)

[omissis]

II Territorio

a) i terreni agricoli interessati dagli investimenti ricadono prevalentemente (superficie > del 50%) in una delle seguenti aree: <ul style="list-style-type: none"> - Zone appartenenti alla Rete Natura 2000 (Zone Protezione Speciale, Siti di Importanza Comunitaria, Siti di Importanza Regionale); - Zone individuate ai sensi della Dir. CE 2000/60/CE "Direttiva acque"; - Aree protette classificate ai sensi della normativa vigente 	Punti 1
--	---------

Per la determinazione della prevalenza (superficie > del 50%) ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui alla precedente lettera a) concorrono una o più zone individuate all'interno della priorità, purché le superfici siano conteggiate una sola volta.

[omissis]

MISURA 221 - Imboschimento dei terreni agricoli (sostegno a Enti pubblici)

Omissis

..

II. Territorio

a) i terreni agricoli interessati dagli investimenti ricadono prevalentemente (superficie > del 50%) in una delle seguenti aree: <ul style="list-style-type: none"> - Zone appartenenti alla Rete Natura 2000 (Zone Protezione Speciale, Siti di Importanza Comunitaria, Siti di Importanza Regionale); - Zone individuate ai sensi della Dir. CE 2000/60/CE "Direttiva acque"; - Aree protette classificate ai sensi della normativa vigente 	Punti 1
--	---------

Per la determinazione della prevalenza (superficie > del 50%) ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui alla lettera a) concorrono una o più zone individuate all'interno della priorità purché le superfici siano conteggiate una sola volta."

[omissis]

MISURA 223 – Imboschimento di superfici non agricole (sostegno a privati)

[omissis]

II. Territorio

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) i terreni non agricoli o agricoli abbandonati interessati dagli investimenti ricadono prevalentemente (superficie > del 50%) in una delle seguenti aree: - Zone appartenenti alla Rete Natura 2000 (Zone Protezione Speciale, Siti di Importanza Comunitaria, Siti di Importanza Regionale); - Zone individuate ai sensi della Dir. CE 2000/60/CE "Direttiva acque"; - Aree protette classificate ai sensi della normativa vigente	Punti 1
--	---------

Per la determinazione della prevalenza (superficie > del 50%) ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui alla precedente lettera a) concorrono una o più zone individuate all'interno della priorità, purché le superfici siano conteggiate una sola volta.

[omissis]

MISURA 223 – Imboschimento di superfici non agricole (sostegno a Enti Pubblici)

[omissis]

II. Territorio

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) i terreni non agricoli o agricoli abbandonati interessati dagli investimenti ricadono prevalentemente (superficie > del 50%) in una delle seguenti aree: - Zone appartenenti alla Rete Natura 2000 (Zone Protezione Speciale, Siti di Importanza Comunitaria, Siti di Importanza Regionale); - Zone individuate ai sensi della Dir. CE 2000/60/CE "Direttiva acque"; - Aree protette classificate ai sensi della normativa vigente	Punti 1
--	---------

Per la determinazione della prevalenza (superficie > del 50%) ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui alla precedente lettera a) concorrono una o più zone individuate all'interno della priorità, purché le superfici siano conteggiate una sola volta.

[omissis]

MISURA 226 - Ricostituzione del potenziale forestale ed interventi preventivi
(sostegno a privati)

[omissis]

II. Territorio

a) i terreni forestali o le infrastrutture interessate dagli investimenti ricadono prevalentemente (superficie > del 50%) in una delle seguenti aree: - Zone Vulnerabili ai Nitrati; - Zone appartenenti alla Rete Natura 2000 (Zone Protezione Speciale, Siti di Importanza Comunitaria, Siti di Importanza Regionale); - Zone individuate ai sensi della Dir. CE 2000/60/CE "Direttiva acque"; - Aree protette classificate ai sensi della normativa vigente	Punti 4
--	---------

Per la determinazione della prevalenza (superficie > del 50%) ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui alla precedente lettera a) concorrono una o più zone individuate all'interno della priorità, purché le superfici siano conteggiate una sola volta.

b) i terreni forestali o infrastrutture interessate dagli investimenti ricadono prevalentemente (superficie > del 50%) in zona C2 o D ai sensi del PSR 2007/13 o in zone montane ai sensi della Dir. 75/268/CEE	Punti 7
---	---------

Per la determinazione della prevalenza (superficie > del 50%) ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui alla precedente lettera b) concorrono una o più zone individuate all'interno della priorità, purché le superfici siano conteggiate una sola volta.

[omissis]

MISURA 226 - Ricostituzione del potenziale forestale ed interventi preventivi
(sostegno a Enti pubblici)

[omissis]

II. Territorio

a) i terreni forestali o le infrastrutture interessate dagli investimenti ricadenti prevalentemente (> del 50%) in una delle seguenti aree: - Zone Vulnerabili ai Nitrati; - Zone appartenenti alla Rete Natura 2000 (Zone Protezione Speciale, Siti di Importanza Comunitaria, Siti di Importanza Regionale); - Zone individuate ai sensi della Dir. CE 2000/60/CE "Direttiva acque"; - Aree protette classificate ai sensi della normativa vigente	Punti 4
--	---------

Per la determinazione della prevalenza (superficie > del 50%) ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui alla precedente lettera a) concorrono una o più zone individuate all'interno della priorità, purché le superfici siano conteggiate una sola volta.

b) i terreni forestali o le infrastrutture interessate dagli investimenti ricadono prevalentemente (superficie > del 50%) in zona C2 o D ai	Punti 6
---	---------

sensi del PSR 2007/13 o in zone montane ai sensi della Dir. 75/268/CEE	
--	--

Per la determinazione della prevalenza (superficie > del 50%) ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui alla precedente lettera b) concorrono una o più zone individuate all'interno della priorità, purché le superfici siano conteggiate una sola volta.

[omissis]

MISURA 227 – Investimenti non produttivi (sostegno a privati)

[omissis]

II. Territorio

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

<p>a) i terreni forestali o le infrastrutture interessate dagli investimenti ricadono prevalentemente (superficie > del 50%) in una delle seguenti aree:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zone Vulnerabili ai Nitrati; - Zone appartenenti alla Rete Natura 2000 (Zone Protezione Speciale, Siti di Importanza Comunitaria, Siti di Importanza Regionale); - Zone individuate ai sensi della Dir. CE 2000/60/CE "Direttiva acque"; - Aree protette classificate ai sensi della normativa vigente 	Punti 5
---	---------

Per la determinazione della prevalenza (superficie > del 50%) ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui alla precedente lettera a) concorrono una o più zone individuate all'interno della priorità, purché le superfici siano conteggiate una sola volta.

<p>b) i terreni forestali o le infrastrutture interessate dagli investimenti ricadono prevalentemente (superficie >50%) in zona C2 o D ai sensi del PSR 2007/13 o in zone montane ai sensi della Dir. 75/268/CEE)</p>	Punti 8
--	---------

Per la determinazione della prevalenza (superficie > del 50%) ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui alla precedente lettera b) concorrono una o più zone individuate all'interno della priorità, purché le superfici siano conteggiate una sola volta.

[omissis]

MISURA 227 – Investimenti non produttivi (Sostegno a Enti pubblici)

[omissis]

II. Territorio

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) i terreni forestali o le infrastrutture interessate dagli investimenti ricadono prevalentemente (superficie > del 50%) in una delle seguenti aree: - Zone Vulnerabili ai Nitrati; - Zone appartenenti alla Rete Natura 2000 (Zone Protezione Speciale, Siti di Importanza Comunitaria, Siti di Importanza Regionale); - Zone individuate ai sensi della Dir. CE 2000/60/CE "Direttiva acque"; - Aree protette classificate ai sensi della normativa vigente	Punti 6
--	---------

Per la determinazione della prevalenza (superficie > del 50%) ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui alla precedente lettera a) concorrono una o più zone individuate all'interno della priorità, purché le superfici siano conteggiate una sola volta.

b) i terreni forestali o le infrastrutture interessate dagli investimenti ricadono prevalentemente (superficie > del 50%) in zona C2 o D ai sensi del PSR 2007/13 o in zone montane ai sensi della Dir. 75/268/CEE	Punti 8
--	---------

Per la determinazione della prevalenza (superficie > del 50%) ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui alla precedente lettera b) concorrono una o più zone individuate all'interno della priorità, purché le superfici siano conteggiate una sola volta.

[omissis]

3.3.3.1.1. Riferibilità temporale al periodo di vigenza del finanziamento

[omissis]

In caso di investimenti sostenuti da soggetti privati, l'ammissibilità delle attività (inizio dei lavori per le opere o acquisto del bene per gli investimenti mobili), e delle relative spese decorre dalla data di ricezione della domanda di aiuto, eccezione fatta per le spese propedeutiche alla stessa (progettazione, acquisizione di autorizzazioni, visure catastali ecc.), che comunque non possono essere antecedenti i 12 mesi dalla ricezione della domanda.

Per gli ex-bieticoltori, così come definiti al precedente paragrafo 3.3, che hanno presentato domanda nella fase 2 (fondi 2009) dichiarata poi decaduta, e che presentano una nuova domanda con conferma degli investimenti contenuti nella precedente, l'ammissibilità delle attività (inizio dei lavori per le opere o acquisto del bene per gli investimenti mobili), e delle relative spese decorre eccezionalmente dalla data di ricezione della prima domanda.

Qualora i soggetti di cui sopra non confermino nella nuova domanda gli investimenti indicati in quella precedente o in caso di inserimento di nuovi investimenti, l'ammissibilità delle attività e delle relative spese decorre dalla data di ricezione dell'ultima domanda presentata.

3.3.7. Procedure per la gestione delle domande di aiuto e di pagamento per le misure a sostegno degli investimenti, compreso quelle inserite nell'asse 4

3.3.7.1. Formazione della graduatoria preliminare

[omissis]

La graduatoria relativa a una determinata fase è valida fino alla data dell'atto con il quale il soggetto competente prende atto⁴ della graduatoria preliminare relativa alla successiva fase di presentazione delle domande.

[omissis]

3.3.7.7. Comunicazioni relative alla cessazione di attività o alla cessazione della conduzione dell'impresa

Il beneficiario, qualora per cause di forza maggiore (v. art. 47 del Reg. CE n. 1974/06) si trovi nella necessità di cessare l'attività e/o cedere l'unità tecnico economica nel caso di impresa agricola (UTE), ovvero unità produttiva o unità locale, e quindi di recedere dagli impegni assunti in corso di realizzazione delle opere o successivamente al percepimento dei contributi, deve darne tempestivamente comunicazione per iscritto al soggetto competente, almeno 30 giorni lavorativi prima della cessazione o della cessione; se la comunicazione è presentata entro il suddetto termine, il beneficiario decade dal beneficio ma non deve restituire quanto ricevuto a titolo di anticipo, di stato di avanzamento lavori e di saldo; oltre tale termine, il beneficiario decade dal beneficio e deve restituire quanto ricevuto sia a titolo di anticipo, di stato di avanzamento lavori che di saldo e può incorrere inoltre in sanzioni eventualmente previste dalla normativa vigente per la rinuncia e per il ritardo della comunicazione.

Alla comunicazione, che deve indicare i riferimenti anagrafici del richiedente e l'esatta indicazione del numero di riferimento della domanda presentata, occorre allegare la documentazione probante relativa alla causa di forza maggiore.

3.3.7.9.1. Istruttoria della domanda di pagamento (stato di avanzamento lavori e saldo)

[omissis]

Gli originali delle fatture o degli altri documenti contabili aventi forza probante equivalente, elencati nella domanda di pagamento, devono essere annullati mediante l'apposizione della data e di un timbro dell'ufficio istruttore o del GAL recante la dicitura:

"Ente o GAL competente....."

Reg. (CE) n. 1698/2005 PSR 2007-2013

Misura/sottomisura/azione.....

Spesa rendicontata imputata all'operazione n. [codice unico progetto ARTEA] per euro

Rendicontazione effettuata in data,

[omissis]

⁴ Nel caso delle misure programmate e gestite con l'asse 4, per presa d'atto della graduatoria preliminare è da intendersi la data della sua pubblicazione sul BURT.

3.3.7.13. Fasi del Procedimento per le misure escluso l'asse 4

La tabella sottostante riporta in sintesi le fasi principali del procedimento e le relative scadenze. I soggetti competenti possono disciplinare con propri provvedimenti, approvati e pubblicati secondo le regole dei rispettivi ordinamenti, le norme procedurali contenenti la tempistica delle varie fasi di istruttoria per quanto riguarda i punti da 4 a 12 dello schema seguente. Nel caso in non si provveda all'adozione di tale atto entro il termine ultimo previsto dal bando per la presentazione delle domande di aiuto, si applica la tempistica definita nello schema seguente e nei paragrafi precedenti.

FASI DEL PROCEDIMENTO	TERMINI
1. Presentazione domanda di aiuto da parte dei richiedenti	Entro il 31/12 di ogni anno per la graduatoria relativa all'assegnazione fondi previsti dall'Ente competente per l'anno successivo (salvo quanto diversamente disposto nei singoli bandi)
2. Ricezione domande da parte di CAA/ARTEA	Entro 3 giorni lavorativi dalla presentazione
3. Comunicazione da parte di ARTEA della disponibilità della graduatoria preliminare nel sistema informatico ARTEA	Entro 7 giorni lavorativi dal termine ultimo per la presentazione delle domande
4. Presa d'atto della graduatoria preliminare da parte del soggetto competente per l'istruttoria	Entro 10 giorni lavorativi dalla comunicazione di ARTEA di disponibilità della graduatoria sul sistema ARTEA
5. Richiesta del completamento (per le domande finanziabili in base alla graduatoria preliminare)	Entro 10 giorni lavorativi dalla presa d'atto della graduatoria preliminare
6. Invio del completamento della domanda da parte del richiedente	Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta
7. Emissione atti di assegnazione da parte del soggetto competente	Entro 90 giorni dalla ricezione del completamento integrale della domanda
8. Richiesta di Anticipo da parte del beneficiario	Entro la data indicata nell'atto di assegnazione
9. Richiesta di varianti e proroghe da parte del beneficiario	Almeno 60 giorni per le varianti (e almeno 30 per le proroghe) prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento
10. Presentazione domanda di pagamento da parte del beneficiario per stato di avanzamento lavori	Almeno 60 giorni prima del termine ultimo per la domanda di pagamento
11. Presentazione domanda di pagamento del saldo da parte del beneficiario	Entro il termine indicato nell'atto di assegnazione (deve essere concesso un tempo non inferiore a 180 giorni per le domande che prevedono solo acquisti, non meno di 360 giorni per le domande che prevedono anche lavori strutturali, salvo assenso del beneficiario)
12. Istruttoria della domanda di pagamento da parte dell'ufficio competente	Entro 60 giorni dalla ricezione della domanda completa di ogni elemento
13. Elenchi di liquidazione	Entro il 31/10 di ogni anno per i fondi assegnati ai beneficiari nell'anno precedente (per la mis. 123 nel secondo anno precedente)

Il paragrafo 5.4.2.1 'Modalità di gestione dei fondi' è soppresso.

5.4.5 Controllo sull'attività del GAL

[omissis]

Il controllo sulle spese è svolto da parte della Provincia competente su richiesta del GAL e riguarda tutte le spese sostenute fino a quel momento dal GAL per l'attuazione della SISL; gli esiti di tali controlli sono trasmessi da parte delle Province agli uffici regionali entro 30 giorni dalla conclusione degli accertamenti per i successivi adempimenti, compreso lo svincolo delle fidejussioni.

[omissis]

Di seguito si riporta il testo dei nuovi paragrafo inserito:

3.6. Modalità di presentazione e gestione delle domande di aiuto, di pagamento e di altre fasi del procedimento della misure dell'asse 4 (escluso quelle a sostegno degli investimenti)

3.6.1. Misura 431 "Gestione dei gruppi di azione locale, acquisizione di competenze e animazione sul territorio"

3.6.1.1. Ambito di applicazione

Il sostegno previsto dalla misura 431 si applica esclusivamente ai GAL riconosciuti dalla Giunta regionale quale unici soggetti responsabili dell'attuazione dell'Asse 4 "Metodo Leader" del PSR della Regione Toscana.

Le presenti procedure si applicano ai fondi previsti per la misura 431 a partire dall'annualità 2010 della tabella 14.2 che precede a fronte delle spese sostenute dai Gal dalla data del loro riconoscimento, fatto salvo quanto già imputato alla precedente domanda di pagamento relativa ai fondi dell'annualità 2009.

3.6.1.2. Domanda di aiuto

La domanda deve essere compilata secondo lo schema presente nel sistema ARTEA. La domanda di aiuto contiene una previsione complessiva della spesa prevista dal GAL per la gestione del gruppo, l'acquisizione di competenze e l'animazione nella prima o seconda fase; la previsione è ripartita per voci di spesa. Gli importi di riferimento della domanda sono quelli previsti dal 2010 in poi nella tabella 14.2 che precede.

Il contributo massimo richiedibile è pari al 90% delle spese ammissibili, nel rispetto degli importi massimi assegnati dalla Giunta regionale a ciascun GAL e riportati nella tab. 14.2.

3.6.1.2.1. Termini per la presentazione delle domande di aiuto

La domanda di aiuto è presentata dal GAL una sola volta per fase di programmazione (v. precedenti tabb. n. 11 e 12).

Le domande possono essere presentate esclusivamente successivamente alla data di conclusione con esito positivo della procedura istruttoria della domanda di pagamento a titolo di saldo relativa ai fondi dell'annualità 2009 oppure relativa ai fondi della prima fase.

In ogni caso la domanda relativa alla seconda fase non può essere presentata prima del 1.7.2012.

3.6.1.2.2. Modalità di presentazione delle domande di aiuto

La domanda di aiuto e tutte le altre istanze successive devono essere indirizzate, pena la non ricevibilità, alla Provincia competente per territorio.

La domanda deve essere sottoscritta direttamente nel sistema ARTEA mediante le modalità telematiche di cui al decreto di ARTEA n. 191 del 1 dicembre 2008 e smi, con firma elettronica qualificata o firma digitale, mediante rilascio di utenza e password da parte di ARTEA. I GAL, utilizzando la modalità di sottoscrizione telematica, sono registrati nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole con la qualifica di "Azienda digitale" e sono tenuti all'utilizzo esclusivo di tali modalità di sottoscrizione.

Non sono ricevibili domande di aiuto sottoscritte con firma autografa.

La domanda si considera presentata alla data dell'avvenuta ricezione nel sistema stesso; la protocollazione avviene in via automatica, sul sistema ARTEA, successivamente alla registrazione della data di ricezione.

3.6.1.2.3. Costituzione o aggiornamento del fascicolo aziendale

Ai sensi della L.R. n. 45/07 ('Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola'), tutti i soggetti che intendono presentare domanda di aiuto per accedere ai benefici previsti dal PSR sono tenuti, prima della presentazione della domanda, a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione o l'aggiornamento del proprio fascicolo aziendale. Per il GAL il fascicolo aziendale deve contenere almeno i documenti di seguito indicati:

Tipo	Documento
Identità /Riconoscimento (Titolare o suo rappresentante legale) (*)	Copia documento di riconoscimento
Documenti fiscali e societari (*)	Copia codice fiscale e partita IVA
	Statuto
	Atto costitutivo
Documenti bancari	Codice IBAN

(*) Solo nei casi in cui risulti negativo l'esito di riconoscimento con i "Web service" dell'anagrafe tributaria e del registro delle imprese.

3.6.1.2.4. Istruttoria della domanda di aiuto

La Provincia o la Commissione interprovinciale (nel caso di GAL che interessa più Province) effettua la verifica della completa compilazione, conformità, pertinenza e coerenza della domanda di aiuto presentata dal GAL relativamente:

- a quanto previsto dalla scheda di misura del PSR 2007/2013,
- al rispetto degli importi totali dei contributi assegnati dalla Giunta regionale a ciascun GAL e riportati nella tab. 14.2,

e provvede a registrare nel sistema ARTEA le verifiche effettuate, determinando l'elenco delle spese ammesse e l'importo totale ammesso a contributo.

Nel caso in cui la verifica produca un esito negativo, la Provincia o la Commissione interprovinciale invia al GAL una richiesta di modifica e correzione della domanda. Entro il termine di 10 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta del soggetto competente (fa fede la data attestata nella ricevuta di ritorno) il GAL è tenuto a recepire le modifiche richieste tramite la presentazione di una nuova domanda di aiuto, pena la decadenza della domanda e la non ammissione a contributo.

3.6.1.2.5. Emissione degli atti di assegnazione dei contributi

A seguito dell'istruttoria con esito positivo della domanda di aiuto, da effettuarsi entro 30 giorni dalla ricezione sul sistema ARTEA della domanda correttamente compilata, la Provincia competente provvede a:

- a) emettere l'atto di assegnazione dei contributi che deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - intestazione del GAL e numero della sua domanda;
 - descrizione e importo delle spese ammesse;
 - importo del contributo assegnato, con evidenziata la quota di partecipazione del fondo comunitario FEASR;
 - importo erogabile a titolo di anticipo (se richiesto);
 - i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di variante;
 - i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di proroga;
 - le modalità per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di acconto;
 - il termine e le modalità per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo;
 - le indicazioni in merito alle modalità di pagamento dei fornitori ed alle modalità di rendicontazione ammesse;
 - altre prescrizioni e condizioni specifiche, compresi gli obblighi di pubblicità dei contributi ricevuti dal GAL;
 - gli impegni che graveranno sul GAL durante le attività previste e successivamente al saldo dei contributi.

L'atto di assegnazione, oltre a comprendere gli elementi sopra indicati, è predisposto dalla Provincia competente sulla base della modulistica presente sul sistema ARTEA.

- b) inviare l'atto di assegnazione al GAL, con tutte le condizioni e prescrizioni del caso;
- c) registrare l'atto di assegnazione sul sistema ARTEA.

3.6.1.3. Altre fasi del procedimento

3.6.1.3.1. Anticipo

Con la domanda di aiuto il GAL può richiedere contestualmente l'anticipo pari al 20% del contributo ammesso. A tal fine, il GAL deve presentare alla Provincia copia di una garanzia fidejussoria (l'originale deve essere inviato ad ARTEA):

- con scadenza pari ad almeno la data prevista nell'atto di assegnazione per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo, maggiorata di 6 mesi rilasciata a favore di ARTEA OPR;
- pari al 110% dell'importo richiesto;
- redatta conformemente al modello approvato con decreto di ARTEA.

3.6.1.3.1.1. Istruttoria della richiesta di anticipo

Ai fini dell'erogazione dell'anticipo, la Provincia o la Commissione interprovinciale competente acquisisce la copia garanzia fidejussoria e ne verifica:

- la conformità;
- la scadenza: la garanzia deve avere una scadenza pari ad almeno la data prevista nell'atto di assegnazione per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo, maggiorata di 6 mesi;
- l'importo per cui è stata richiesta, che deve corrispondere al 110% dell'anticipazione richiesta.

La Provincia o la Commissione interprovinciale competente sottoscrive con firma digitale o qualificata (D. Lgs 82/2005 artt. 20 e 21) l'elenco di liquidazione degli anticipi.

Per le sole richieste con esito negativo si provvede alla comunicazione delle motivazioni al GAL tramite lettera raccomandata.

ARTEA OPR si accerta dell'idoneità dell'Istituto emittente della garanzia fidejussoria, in quanto ricompreso nell'elenco degli istituti abilitati al rilascio di garanzia.

L'importo ricevuto a titolo di anticipo è detratto a conguaglio nella liquidazione della domanda di pagamento a titolo di saldo.

3.6.1.4. Variante delle spese previste

Sono considerate varianti soggette ad autorizzazione le modifiche con aumenti o diminuzioni di importo superiore al 20% del totale della spesa ammessa per singola tipologia di spesa indicata nella domanda di aiuto; le modifiche di altro tipo possono essere eseguite senza autorizzazione ma devono comunque essere comunicate nella domanda di pagamento finale alla Provincia o alla Commissione interprovinciale competente, che dovrà valutarne l'ammissibilità.

Le varianti devono comunque rispettare i vincoli relativi all'importo destinato all'animazione.

Le varianti delle spese previste devono essere preventivamente valutate e autorizzate prima della loro realizzazione; a tal fine deve essere presentata una specifica richiesta.

3.6.1.4.1. Richiesta di variante

La richiesta di variante deve essere presentata alla Provincia competente prima della esecuzione delle spese relative ed entro il 30° giorno precedente alla scadenza prevista nell'atto di assegnazione per la presentazione della domanda di pagamento. Il termine è perentorio per l'ammissibilità delle varianti.

3.6.1.4.2. Istruttoria della richiesta di variante

L'istruttoria della richiesta di variante consiste nella verifica degli elementi sopra elencati; nel caso di esito positivo, la Provincia o la Commissione interprovinciale competente per l'istruttoria provvede:

- 1) a registrare nel sistema ARTEA le verifiche effettuate, rideterminando l'elenco delle spese complessive del progetto, nonché l'importo del contributo;
- 2) ad adottare un provvedimento, relativo agli esiti dell'istruttoria, per la modifica dell'atto di assegnazione precedente da parte del soggetto competente;
- 3) a comunicare al GAL l'esito motivato della richiesta.

Nel caso di varianti che comportino un aumento della spesa complessiva ammessa, il GAL deve impegnarsi alla completa realizzazione delle spese, fermo restando l'importo del contributo già assegnato.

Nel caso di varianti che comportino una diminuzione della spesa complessiva ammessa, l'importo del contributo assegnato viene ridotto, qualora necessario, ai fini del rispetto della percentuale massima di contribuzione prevista dalla misura e degli importi massimi previsti nella tabella 14.2 del presente documento.

3.6.1.5. Altre richieste e comunicazioni di integrazione e/o variazione

Le ulteriori richieste e comunicazioni relative al procedimento in oggetto devono essere presentate su carta libera alla Provincia competente. Ai fini della ricevibilità delle altre richieste e/o comunicazioni di integrazione e/o variazione fa fede la data di ricezione, e non di spedizione, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti presso ciascuna Provincia o Commissione interprovinciale competente. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, occorre ottemperare a quanto indicato rispettivamente negli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

3.6.1.6. Domanda di pagamento

La domanda di pagamento, da presentarsi esclusivamente sul sistema ARTEA, contiene la richiesta di accertamento delle spese sostenute precedentemente alla data di presentazione della domanda stessa con richiesta del pagamento di un contributo già assegnato a seguito di ammissione della domanda di aiuto; il pagamento può essere a titolo di acconto o a titolo di saldo.

Non sono ricevibili domande di pagamento sottoscritte con firma autografa.

La domanda si considera presentata alla data dell'avvenuta ricezione nel sistema stesso; la protocollazione avviene in via automatica, sul sistema ARTEA, successivamente alla registrazione della data di ricezione.

3.6.1.6.1. Domanda di pagamento a titolo di acconto

Sono ammesse domande per acconti a fronte delle spese già sostenute; non è possibile presentare più di una domanda per semestre, inteso come periodo 1.1/30.6 e 1.7/31.12 di ogni anno.

L'importo cumulato delle domande per acconti presentate in un determinato anno solare non può eccedere la quota annuale relativa allo stesso anno indicata nella tab. 14.2 che precede. L'importo totale delle domande di pagamento a titolo di acconto non può eccedere il 60% dell'importo complessivo concesso al GAL dalla Provincia competente.

3.6.1.6.2. Domanda di pagamento a titolo di saldo

Per la prima fase di programmazione, la domanda di pagamento a titolo di saldo deve essere presentata non prima del 30.6.2012, mentre per la seconda fase non prima del 30.6.2015 e non oltre il 30.8.2015.

3.6.1.6.3. Modalità di presentazione della domanda di pagamento (per acconto e saldo)

Le spese sostenute devono essere rendicontate inserendo nel sistema ARTEA i riferimenti dei documenti giustificativi di spesa e dei relativi pagamenti effettuati. A seguito dell'accertamento delle spese sostenute, la Provincia o la Commissione interprovinciale provvede alla redazione e alla sottoscrizione di un verbale nel sistema ARTEA e su tale base produce un elenco di liquidazione corrispondente al contributo relativo ai costi totali accertati.

Le domande di pagamento del saldo devono pervenire in forma completa, allegati compresi, alla Provincia competente entro il termine stabilito dalla stessa nell'atto di assegnazione (in termini di giorni di calendario, fa fede la data di ricezione nel sistema ARTEA) o nell'eventuale atto di proroga del termine per la presentazione della domanda di pagamento.

Nella domanda di pagamento devono essere rendicontate tutte le spese sostenute fino al momento della presentazione della domanda in relazione alle spese ammesse a contributo, inserendo nel sistema ARTEA l'oggetto della spesa nonché i riferimenti dei documenti giustificativi della spesa e dei relativi pagamenti. Sono ammesse solo le spese rendicontate correttamente nella domanda di pagamento e corredate dei giustificativi.

Gli originali di tali documenti devono essere conservati per almeno 5 anni successivi alla data di ricezione nel sistema ARTEA della domanda di pagamento; deve inoltre essere assicurata la pronta reperibilità degli originali stessi entro due giorni lavorativi dalla richiesta, in caso di eventuali controlli successivi.

Di seguito viene elencata la documentazione minima necessaria per la domanda di pagamento, da prodursi alla Provincia o alla Commissione interprovinciale competente contestualmente alla domanda mediante inserimento nel sistema ARTEA:

- 1) copia delle fatture o altri documenti contabili aventi forza probante equivalente e dei relativi giustificativi di pagamento. I documenti di spesa dovranno contenere i seguenti elementi:
 - § intestazione del GAL;
 - § descrizione dell'oggetto della spesa in modo che sia individuabile l'opera/il materiale e ne sia consentito il riconoscimento;
 - § importo della spesa con distinzione dell'IVA;
 - § data di emissione compatibile con l'intervento in cui è inserita;
 - § dati fiscali di chi lo ha emesso;
- 2) ove pertinente, documentazione ufficiale relativa all'acquisizione di ciascuna fornitura o servizio dal quale sia possibile evincere l'attinenza con la misura 431;
- 3) dichiarazione a firma del legale rappresentante del GAL che attesti che per ciascuna fattura o altro documento contabile avente forza probante equivalente, relativa ad acquisti di materiali o servizi il GAL non ha ricevuto note di credito salvo quelle ivi indicate;
- 4) dichiarazione dettagliata a firma del legale rappresentante del GAL del rispetto del regolamento interno per l'acquisizione di forniture e servizi.

Quanto sopra vale sia per la richiesta di saldo che, ove pertinente, per quella di acconto.

Le domande di pagamento devono essere accompagnate da una relazione, redatta dal Responsabile tecnico amministrativo del GAL per l'attuazione dell'asse 4 del PSR 2007/2013, sul collegamento delle spese rendicontate con gli obiettivi della misura e contenente tutti gli elementi utili per l'esame della domanda.

Quanto indicato può essere integrato da ulteriori documenti nei casi in cui la Provincia o la Commissione interprovinciale competente ne riscontri la necessità.

Nel caso in cui la documentazione di corredo alla domanda di pagamento inviata alla Provincia competente non sia completa, quest'ultima invia una richiesta di integrazione della domanda. Entro il termine di 10 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta della Provincia o della Commissione interprovinciale competente (fa fede la data attestata nella ricevuta di ritorno), il GAL è tenuto a presentare le integrazioni richieste al fine di completare la domanda di pagamento, pena la decadenza della domanda e la revoca del contributo concesso.

3.6.1.6.4. Istruttoria della domanda di pagamento (per acconto e saldo)

La presentazione della domanda di pagamento attiva la fase di accertamento dello stato di avanzamento delle spese previste o di accertamento finale. In fase di accertamento di domanda di saldo deve essere effettuata, oltre alla verifica della documentazione prodotta, almeno una visita sul luogo, per la verifica, ove possibile e pertinente, delle realizzazioni e dei beni acquistati previsti nella domanda di aiuto e confermati dall'atto di assegnazione. La domanda di acconto può essere verificata solo sulla base della documentazione tecnica e contabile, dato il rischio limitato di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità dell'aiuto o di mancata realizzazione delle spese previste. In tali casi la visita sul luogo dell'operazione è pertanto esclusa ai sensi del comma 4 secondo cpv. dell'art. 26 del Reg. CE n. 1975/06, per cui la verifica è solo documentale.

In ogni caso la verifica documentale comprende:

- la verifica della conformità dei documenti giustificativi della spesa e dei pagamenti effettuati;
- la definizione dell'importo complessivo della spesa ammessa e del relativo contributo spettante, nei limiti di quanto assegnato;

La visita sul luogo è articolata in modo da accertare, ove pertinente:

- la realtà delle spese oggetto della domanda;
- la avvenuta fornitura e l'esistenza dei prodotti e dei servizi acquisiti o realizzati;
- la conformità di quanto realizzato con l'operazione a quanto era stato ammesso a contributo in base alla domanda di aiuto;
- il funzionamento e la funzionalità degli investimenti alle attività previste nella domanda di aiuto.

Gli originali delle fatture o degli altri documenti contabili aventi forza probante equivalente, elencati nella domanda di pagamento, devono essere annullati mediante l'apposizione della data e di un timbro dell'ufficio istruttore recante la dicitura:

"Provincia di /Commissione interprovinciale delle Province di

Reg. (CE) n. 1698/2005 PSR 2007/2013

Misura 431 'Gestione dei GAL, acquisizione di competenze e animazione'

Spesa rendicontata imputata all'operazione n. [codice unico progetto ARTEA]
per euro
Rendicontazione effettuata in data,

nonché mediante apposizione della sigla dell'istruttore o degli istruttori.

La Provincia o la Commissione interprovinciale competente provvede quindi:

- a redigere e sottoscrivere il verbale di sopralluogo, ove pertinente, controfirmato dal soggetto competente per il GAL o da un suo rappresentante;
- a registrare nel sistema ARTEA tutte le verifiche effettuate e i relativi risultati, specificando le motivazioni che hanno determinato l'esito istruttorio, sottoscrivendo con firma digitale o qualificata (D. Lgs n. 82/2005 artt. 20 e 21) il verbale di accertamento finale o di acconto;
- a sottoscrivere con firma digitale o qualificata (D. Lgs n. 82/2005 artt. 20 e 21) l'elenco di liquidazione dei contributi spettanti al GAL.

La Provincia o la Commissione interprovinciale competente, con idoneo provvedimento, approva gli esiti delle verifiche istruttorie svolte sulle domande di pagamento. Tale provvedimento deve essere richiamato nell'elenco di liquidazione.

Per le domande di pagamento con esito istruttorio negativo la Provincia o la Commissione interprovinciale competente provvede:

- a comunicare al GAL tramite lettera raccomandata le motivazioni, specificando che il GAL ha 10 giorni di tempo, decorrenti dalla ricezione della raccomandata, entro i quali presentare le proprie osservazioni;
- a comunicare ad ARTEA le misure adottate in caso di constatazione di irregolarità.

La durata del procedimento di istruttoria della domanda di pagamento non può eccedere i 30 giorni, nel caso di acconto, e 60 giorni nel caso di saldo, dalla data di ricezione della domanda di pagamento completa di ogni elemento.

3.6.1.6.5. Liquidazione delle domande di pagamento

Contestualmente all'invio tramite il sistema ARTEA di ciascuna liquidazione dell'acconto o del saldo, la Provincia o la Commissione interprovinciale competente invia gli esiti dell'istruttoria agli uffici regionali competenti, con richiesta di nulla osta al pagamento da parte dell'Organismo pagatore. ARTEA OPR procede alla liquidazione esclusivamente previo nulla osta degli uffici regionali.

Per il pagamento degli stati di avanzamento e del saldo, il nulla osta degli uffici regionali è condizionato alla verifica dei seguenti elementi di avanzamento dell'attività del GAL, ovvero dell'effettivo avanzamento procedurale e finanziario del programma di competenza di ciascun GAL:

- procedure per la selezione dei beneficiari finali pubblicate;
- graduatorie pubblicate;
- convenzioni stipulate;
- inizio lavori accertati;
- indicatori fisici di realizzazione e livello di spesa raggiunto;
- accertamenti per SAL e saldi effettuati;
- regolarità e completezza dei rapporti di esecuzione e di ogni altro adempimento a carico del GAL;
- partecipazione ad eventi e a corsi di aggiornamento e informazione organizzati dalla regione Toscana ARSIA;

nonché dell'esito dei controlli sull'attività del GAL effettuati dalle Province.

I parametri di cui sopra sono desunti dai rapporti trimestrali e dalla relazione annuale redatti dai GAL, come previsto al successivo paragrafo 5.6 "Monitoraggio e rapporti di esecuzione", dai cronoprogrammi periodicamente inviati all'Autorità di Gestione e dai dati desunti dal sistema ARTEA; tali informazioni possono inoltre essere accertate anche mediante visite periodiche effettuate presso la sede del GAL.

Solo a seguito dell'esito positivo di tali verifiche, il settore regionale competente può vistare la richiesta di nulla osta alla liquidazione dei fondi presentata dal GAL inviandone copia al GAL stesso, alla Provincia competente ed ad ARTEA OPR.

Qualora non sia avvenuto il rilascio del nulla osta per inadempienza del GAL, i termini per la liquidazione della domanda di pagamento del saldo sono sospesi e conseguentemente il GAL è tenuto a dilazionare i termini di validità della polizza fidejussoria per assicurare il periodo di copertura, pena la decadenza dell'ammissibilità della domanda di pagamento.

Le domande di pagamento relative agli importi rendicontati come acconto sono liquidate integralmente, mentre al momento del saldo si procederà al conguaglio di quanto già ricevuto dal GAL a titolo di anticipo e di acconto e verrà di conseguenza definito l'importo da liquidare a titolo di saldo finale.

Nel caso che il GAL entro i 12 mesi successivi alla ricezione dell'anticipo non rendiconti spese ammissibili ai sensi della misura 431, l'anticipo viene revocato, con conseguente recupero delle somme erogate.

3.6.1.7. Proroga dei termini

In casi eccezionali è possibile concedere una proroga del termine previsto nell'atto di assegnazione per la presentazione della domanda di pagamento; tale proroga non può andare oltre il 25% del numero di giorni totali previsti nell'atto di assegnazione per la realizzazione del progetto, e comunque non oltre 90 giorni, e viene concessa a modifica dell'atto di assegnazione già emanato dalla Provincia competente.

La concessione della proroga è subordinata:

- alla verifica dei gravi motivi di forza maggiore, indipendenti dalla volontà e dalle azioni del GAL, che determinano la richiesta;
- alla verifica dello stato di avanzamento delle spese previste;
- alla verifica e all'aggiornamento della scadenza della garanzia fidejussoria;
- al rispetto dei termini massimi per le liquidazioni, previsti dalla normativa in vigore.

3.6.1.7.1. Richiesta di proroga

Le richieste di proroga del termine di presentazione della domanda di pagamento devono pervenire alla Provincia competente entro il 30° giorno precedente la data ultima per la presentazione della domanda di pagamento previsto nell'atto di assegnazione, pena la non ricevibilità della richiesta stessa.

Alla richiesta di proroga, che deve indicare i riferimenti anagrafici del richiedente e l'esatta indicazione del numero della domanda di riferimento, devono essere allegati:

- relazione dettagliata che motiva la richiesta, che illustri le cause di forza maggiore del dilazionarsi delle spese previste;
- eventuali documenti comprovanti le motivazioni della necessità della proroga;
- l'impegno alla completa conclusione delle spese previste alla loro rendicontazione entro la nuova scadenza e impegno a prorogare la polizza fidejussoria per assicurare il periodo di copertura in caso di accoglimento della richiesta.

3.6.1.7.2. Istruttoria della richiesta di proroga

La Provincia o la Commissione interprovinciale competente:

- 1) per le richieste accolte, prende atto delle motivazioni della richiesta di proroga e determina la nuova scadenza per la conclusione del progetto, tramite modifica dell'atto di assegnazione e registrazione sul sistema ARTEA;
- 2) per le richieste non accettate, riconferma il termine previsto, qualora il progetto risulti comunque terminabile entro quella data, o comunica con lettera raccomandata al GAL l'intenzione di procedere alla revoca del contributo, consentendogli di presentare, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, eventuali osservazioni in merito.

3.6.1.8 Istruttoria di recupero

La Provincia o la Commissione interprovinciale competente, per le domande per le quali l'Organismo pagatore deve procedere al recupero dell'anticipo erogato o dell'intero importo provvede:

- alla comunicazione di avvio del procedimento di recupero;
- all'adozione del provvedimento dirigenziale di recupero;
- alla trasmissione del provvedimento di recupero all'Organismo Pagatore.